

La Corte di cassazione supera la limitazione della responsabilità

Accomandante? Fallisce In estensione (con la Sas) se c'è la procura

DI MAURIZIO FINOCCHIO E
FABIO ANTONIO FERRARA

Il socio accomandante che compie atti di amministrazione ed esercita poteri gestori in virtù di una procura institoria ampia, può essere dichiarato personalmente fallito «in estensione», unitamente alla Sas nonostante l'astratta limitazione di responsabilità. È quanto affermato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 5069 del 28/02/2017.

Il caso. Rilevato lo stato di insolvenza di una Sas, il tribunale di Ancona dichiarava il fallimento, oltre che della società stessa e del socio accomandante, altresì, in estensione ex art. 147 della legge fallimentare, del socio accomandante, ritenendo quest'ultimo, di fatto, nella specie, illimitatamente responsabile, nonostante la suddetta qualificazione formale. Tanto è stato deciso per due ordini di ragioni, tra sé compenetrati: una formale, ossia il conferimento al medesimo di un'ampia procura institoria (secondo la Cassazione, «di per sé dimostrativa dell'ingerenza nella gestione della Sas»); l'altra, di carattere sostanziale, individuata nella concreta ingerenza nella

gestione societaria, attestata dal compimento di specifici e significativi atti, quali compravendite immobiliari, istanze di rilascio di concessioni edilizie, rilascio di mandati ad litem e, soprattutto, un atto di vendita di quote sociali, da ritenere atto gestorio perché avente influenza decisiva sull'amministrazione della società.

La statuizione, confermata dalla Corte d'appello in sede di reclamo, è stata dunque oggetto di ricorso per Cassazione.

Il ricorso per Cassazione.

La difesa dell'accomandante dichiarato fallito ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli art. 2320 e 2203 cc, ritenendo che non vi fosse stata alcuna violazione del divieto di immissione dell'accomandante nella società (tipico del c.d. accomandante indiscreto), e che le Corti territoriali non avessero tenuto conto del fatto che non sussiste, nel nostro ordinamento, un divieto per i soci accomandatari di rilasciare procura institoria agli accomandanti. Difatti, stando alla tesi difensiva, l'attività d'impresa compiuta dall'institor è comunque imputata al preponente senza far assumere all'institor la veste di im-

prenditore commerciale soggetto a fallimento, salvo che egli ometta di far conoscere ai terzi la propria posizione funzionale.

La decisione della Corte.

Gli Ermellini hanno tuttavia rigettato la predetta impostazione del ricorrente, incentrata sulla neutralità dei poteri gestori tipici dell'institor ai fini del mutamento della qualità di socio (da accomandante ad accomandatario) e dunque ai fini della declaratoria di fallimento in estensione. Invero, la Cassazione ha condiviso l'arresto dei giudici di primo e secondo grado.

Ricorda, infatti, la Corte, richiamando una giurisprudenza consolidata, che nella società in accomandita semplice il socio accomandante, ancorché operi in virtù di procura institoria connotata da un ampio ventaglio di poteri, compiendo atti di amministrazione, interna o esterna, ovvero trattando o concludendo affari della gestione sociale, incorre, a norma dell'art. 2320 cc, nella decadenza dalla limitazione di responsabilità.

In ragione di ciò, il fallimento della società va senz'altro esteso, quindi, ai sensi dell'art. 147 della legge fallimentare, anche

all'accomandante benché gli siano state conferite procure «speciali» talmente ampie da consentire, nel caso concreto, l'effettiva sostituzione all'amministratore nella sua governance.

Un'opportuna precisazione.

La Corte ha avuto modo di precisare che per l'accomandante che abbia violato il divieto di immissione previsto dall'art. 2320 cc, così assumendo uno stato equiparabile a quello dell'accomandatario occulto, il termine annuale per la dichiarazione di fallimento ex art. 147 della legge fallimentare non decorre né dalla data del recesso, né da quella della dichiarazione di fallimento della società (dichiarazione che di per sé non scioglie il vincolo tra i soci). Per converso, il termine annuale in parola, ricorrendone le condizioni, decorre unicamente dal giorno in cui lo scioglimento del rapporto sociale con il socio sia portato a conoscenza dei creditori con idonee forme di pubblicità.



La sentenza sul sito www.italiagoggi.it/documenti

TAR PIEMONTE

Una Pos Entrate annullata

DI MICHELE DAMIANI

Il Tribunale amministrativo del Piemonte ha annullato l'atto prot. 38326 dell'Agenzia delle entrate risalente all'11 marzo 2016, recante disposizioni per l'attribuzione dell'incarico non dirigenziale di capo area imprese medie dimensioni della direzione di Cuneo. Il ricorso era stato presentato da un candidato che aveva ottenuto un punteggio maggiore nei test dedicati alla selezione della figura professionale, indetti con una nota del direttore generale dell'Agenzia delle entrate del 7 agosto 2015. La sentenza del tribunale ha ricordato che, seppur in nessuna parte l'interpello vincolava il direttore a scegliere il candidato con il punteggio più alto, «non si può tuttavia sottacere che l'Agenzia abbia ritenuto l'opportunità di attribuire un punteggio ai candidati è indice del fatto che l'ha ritenuto idoneità ad assumere l'incarico».

IERI LE CRITICHE DI CANTONE AL CORRETTIVO: UN PASSO INDIETRO SU GOVERNANCE E POTERI DEL PREMIER

Società pubbliche, razionalizzazione più elastica

Deroghe, rinvii e maggiori ambiti operativi. Paiono questi i criteri che si celano dietro il dlgs recante disposizioni integrative e correttive alla riforma delle società pubbliche private. Un testo da tempo oggetto di discussioni, litigi politici e contestazioni soprattutto dopo la sentenza 25/11/2016 n. 251 che ha messo in dubbio la costituzionalità della legge delega (legge 124/2015) emanata, secondo la Consulta previo semplice parere anziché previa intesa nella Conferenza unificata stato-regioni. E proprio ieri il presidente dell'Authority anticorruzione Raffaele Cantone, in audizione in commissione Bilancio alla Camera, ha criticato i correttivi affermando che la nuova formulazione rappresenta un passo indietro, soprattutto con riferimento alle deroghe al modello dell'amministratore unico e agli eccessivi poteri riservati al presidente del Consiglio sulla scelta delle società da salvare dalla razionalizzazione. Ma vediamo i contenuti dello schema di decreto.

1) Spostato dal 30 giugno (così come previsto dal correttivo approvato in Consiglio dei ministri il 17 febbraio rispetto alla prima scadenza del 23 marzo) al 30 settembre la data secondo la quale, ai sensi dell'art. 24 dovevano essere redatti i piani per la ricognizione e per la dismissione delle partecipate. Entro tale data gli enti locali saranno chiamati a predisporre, ove non ricorrano i presupposti per il mantenimento delle partecipazioni (descritti nel comma 2 dell'art. 20)

un piano per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. L'alienazione della partecipazione (art. 10) sarà da effettuarsi entro un anno dal termine per la ricognizione e quindi anche tale termine slitterà in conseguenza dello slittamento del primo. In relazione a detto slittamento non saranno applicate le specifiche sanzioni per chi non ha provveduto all'obbligo entro il 23 marzo (art. 20, comma 7).

2) Viene spostato ancora al 30 settembre il termine per la ricognizione del personale (art. 25, comma 1) a cui le società a controllo pubblico sono chiamate, per individuare eventuali eccedenze;

3) Viene consentito, almeno fino al 2019, la sopravvivenza di società partecipate con fatturato superiore a 500 mila euro. Il tema è stato oggetto in questi mesi di forte dibattito in quanto l'art. 20, comma 2, nell'ambito della razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche prevedeva l'obbligo di dismissione (fusione, liquidazione o cessione)

di tutte quelle società che nel triennio precedente non avessero superato un fatturato medio di 1.000.000 di euro. Tali piani, che avrebbero determinato la chiusura di molteplici strutture, dovevano essere predisposti entro il 23 marzo 2017 (termine poi spostato con il decreto correttivo al 30 giugno). Ora viene previsto:

- che i termini per la ricognizione siano prorogati al 30 settembre 2017;
- che la media su cui valutare il superamento o meno della soglia di fatturato riguardi il triennio 2017/2019;
- che la soglia (transitoria) di fatturato

su cui applicare la razionalizzazione sia, nei primi tre anni di applicazione della norma, di 500 mila euro, mentre salga (o se si preferisce torni) al milione, nell'anno 2020.

4) Concesso alle p.a. di partecipare in società che producano servizi di interesse economico generale (cioè erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, come energia, trasporti, ivi inclusa la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi stessi) anche oltre l'ambito territoriale della collettività di riferimento. Ciò consentirà alle p.a.

una piena competizione nazionale con altri operatori, ma non le escluderà all'obbligo di razionalizzazione (dimissioni o chiusura) nei casi di risultati negativi.

5) Previsto, per le società di gestione di spazi ed eventi fieristici e gestione di furbie, nonché per quelle di ricerca scientifica e tecnologica che la razionalizzazione si applichi solo dopo cinque anni dalla loro costituzione e non riguardi quelle già costituite.

6) Fermo restando l'obbligo di adottare piani di risanamento o ristrutturazione, fra le società escluse dalla razionalizzazione vengono comprese quelle che gestiscono case da gioco.

Luciano De Angelis

GIURISPRUDENZA CASA

LOCAZIONE E MANCANZA AUTORIZZAZIONI

«Nella locazione di immobili per uso diverso da quello abitativo convenzionalmente destinati ad una determinata attività il cui esercizio richieda specifici titoli autorizzativi dipendenti anche dalla situazione edilizia del bene (abitabilità dello stesso e sua idoneità all'esercizio di un'attività commerciale), l'inadempimento del locatore», ha detto la Cassazione (sent. n. 15377/16, inedita), «può configurarsi quando la mancanza di tali titoli dipenda da carenze intrinseche o da caratteristiche proprie del bene locato, sì da impedire in radice il rilascio degli atti amministrativi necessari e, quindi, l'esercizio lecito dell'attività del conduttore conformemente all'uso pattuito, ovvero quando il locatore abbia assunto l'obbligo specifico di ottenere i necessari titoli abitativi, restando invece escluso allorché il conduttore abbia conosciuta e consapevolmente accettata l'assoluta impossibilità di ottenerli».

a cura dell'Ufficio legale della Confedilizia